

n. 8051\2015 r.g.



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione Specializzata in materia di Impresa**

Il giudice designato dott.ssa Anna Maria Marra

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 8051\2015 r.g. presentato

da

A

B

C

D

contro

E

s.c.a.r.l.

osserva quanto segue.

Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2476 c.c. i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti soci fondatori di  
E s.c.a.r.l. senza poteri di amministrazione, hanno chiesto che venga ordinato alla  
detta società di consentire loro, ovvero ai soggetti incaricati dai medesimi, l'accesso, durante i



normali orari di lavoro, la consultazione di tutti i libri ed i documenti sociali, ivi compresi quelli di natura contabile e fiscale, nel luogo in cui essi sono custoditi e di consentire loro, altresì, l'estrazione di copie, con designazione dell'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Belluno per l'attuazione del provvedimento cautelare e fissazione ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. delle modalità di attuazione del provvedimento.

La società ha segnalato che ai ricorrenti sono state fornite le credenziali di accesso al gestionale consultabile da apposito sito attraverso il quale si può prendere visione di tutte le notizie relative all'attività sociale, ai verbali del consiglio di amministrazione e di quelli dell'assemblea, il libro soci, i bilanci, il verbale di revisione del 2013 e consimili, "*caricata dalla segretaria della cooperativa*"; ha sostenuto che la richiesta proveniente **B**, vicepresidente del consiglio di amministrazione sino a tutto il 2014 deve considerarsi una forma di abuso del diritto atteso il breve lasso temporale intercorrente tra la cessazione dalla carica e l'istanza; ha contestato, in base al disposto degli artt. 10 e 37 dello statuto, che i ricorrenti siano legittimati ad esercitare il diritto rivendicato in quanto soci morosi rispetto al versamento delle quote individuali annue di Euro 3.800,00 da versarsi sotto forma di prestito infruttifero come da delibera dell'assemblea dei soci del 16 maggio 2014; più in generale ha sostenuto che la richiesta di accesso proveniente dai ricorrenti non presentava i requisiti di specificità richiesti dalla norma e si connotava in termini di abuso.

\*\*\*

Con riferimento alla società a responsabilità limitata il diritto del socio sancito dall'art. 2476, co. 2, cc. (ove si legge: "*I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.*") non è soggetto ad alcuna specifica limitazione o condizione (T. S.M. Capua Vetere 10 giugno 2011), salve condotte di abuso.

Tale norma disciplina, altresì, il diritto di ispezione e controllo dei soci di società cooperative a responsabilità limitata (art. 2519 c.c.).

L'atto costitutivo della società resistente (doc. 2 della convenuta), ricalcando il contenuto dell'art. 2476 c.c. ed arricchendolo di disposizioni di carattere integrativo aventi ad oggetto le modalità di concreto esercizio del diritto, prevede che: "*Spettano ai soci i diritti partecipativi previsti dalla legge [1]. In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo [2]. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno*



*diritto d avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e d consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e di documenti relativi all'amministrazione [3]. Il socio non amministratore che intenda procedere alla consultazione di libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data di inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente [4]. La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax [5]. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinato svolgimento dell'attività [6]. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto ad obbligazioni contratte con la società [7].”.*

Tanto premesso, nel caso si specie non è ravvisabile una condotta abusiva, come sostenuto dalla resistente, per le modalità di esercizio del diritto né per l'accessibilità assicurata ai ricorrenti di conoscere i documenti sociali.

La disponibilità di credenziali di accesso al programma gestionale attuato dalla società nel 2013 non può, infatti, considerarsi, quanto meno allo stato, alternativa alla consultazione dei documenti sociali nella loro materialità non essendovi la prova e la garanzia del fatto che in esso siano stati riversati tutti detti documenti. La stessa resistente ha affermato che attraverso il citato programma gestionale è consultabile la documentazione *“caricata dalla segreteria della cooperativa”*.

Neppure può sostenersi che alcuni tra i ricorrenti, per aver fatto parte del consiglio di amministrazione della convenuta, se richiedono di accedere alla documentazione sociale, lo facciano in maniera emulativa.

Quanto poi all'ampiezza del diritto di accesso e del suo esercizio, la norma non circoscrive l'oggetto del diritto in esame.

Limiti possono derivare dalla necessità di rendere compatibili il diritto del socio e le esigenze della società (per es. per il caso di svolgimento da parte dei soci di attività concorrente possono essere imposte particolari cautele, quali l'oscuramento dei dati sensibili).

Ove poi la richiesta riguardi documentazione molto estesa, il coordinamento tra le contrapposte esigenze passa per la previsione di modalità di consultazione dilazionate in modo da non compromettere l'operatività della società, ivi compresa l'operatività degli organi sociali e del personale.

Ciò richiede che il socio presenti un'istanza avente contenuti specifici in modo da consentire la modulazione della consultazione.



Resta da esaminare il profilo della validità di clausole statutarie prevedenti limiti di carattere assoluto al diritto di accesso, contestata dai ricorrenti.

Oltre all'art. 10, u. co., dello statuto, sopra riportato, l'art. 37 del medesimo statuto ribadisce che: "*I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti.*".

Argomentando dalla *ratio* della disposizione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., correlata all'obiettivo perseguito dalla legge nell'accordare ai singoli soci il potere di controllo anche ai fini di una corretta gestione della società, costituente interesse di carattere generale, la norma deve ritenersi inderogabile *in peius*, tanto più che nelle società a responsabilità limitata, per orientamento giurisprudenziale prevalente, non si ritiene applicabile la disciplina prevista dall'art. 2409 c.c. con la conseguenza che un penetrante controllo da parte dei soci è funzionale al sistema.

Se così è, nelle società a responsabilità limitata lo statuto non può introdurre limiti all'esercizio del diritto di ispezione e controllo ma può unicamene disciplinarne le modalità anche al fine di coordinare eventuali contrapposte esigenze, della società e dei singoli soci.

Quanto alla previsione dell'art. 2545 *bis* c.c., il quale sancisce che il diritto dei soci di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, essa è applicabile per espressa previsione di legge alle sole società cooperative per azioni.

E' discusso se attraverso disposizioni statutarie possa introdursi una limitazione analoga nelle società cooperative a responsabilità limitata.

La circostanza che l'art. 2545 *quiquiedecies* c.c. preveda il controllo giudiziale anche per le società cooperative a responsabilità limitata, oltre che per quelle per azioni, costituisce un elemento a favore della legittimità di disposizioni statutarie modellate sull'art. 2545 *bis* c.c..

Tuttavia, nel caso di specie non appare sufficientemente chiaro il titolo della obbligazione che la società resistente assume essere rimasta inadempita da parte dei ricorrenti al fine di verificare se i lamentati mancati pagamenti costituiscano inadempimento di "*obbligazioni contratte con la società*".

Nel costituirsi in giudizio la convenuta ha, infatti, affermato che A e B sono inadempienti in tutto in parte rispetto al versamento della quota annua deliberata nell'assemblea del 16 maggio 2014 (punto 20 della memoria difensiva – doc. 16 della convenuta) mentre tutti sono inadempienti rispetto al contributo *pro capite* previsto dal bilancio preventivo 2015, approvato dal C.d. A. in data 30 giugno 2015 (punto 21 della memoria difensiva – doc. 27 della convenuta);



quanto al **A** la società ne ha sostenuto la morosità rispetto a prestiti infruttiferi a cui i soci si erano obbligati per il 2012 ed il 2013.

Sta di fatto che sia la c.d. quota annua sia il c.d. contributo *pro capite* non sono espressioni tecniche sì da consentire di verificarne la doverosità e di verificare se ricorrono le condizioni legittimanti la pretesa. Entrambe le voci, peraltro, non sono specificamente riscontrabili nei documenti indicati ed allegati. Quanto ai prestiti c.d. prestiti infruttiferi, essi sono soggetti ad una particolare disciplina che non appare rispettata (si vedano i rilievi esposti dai ricorrenti alle pag. 6, 7 e 8 delle note autorizzate).

Consegue che, a fronte di morosità contestate e derivanti da titoli incerti e non dimostrati, non può essere negato ai ricorrenti il diritto di ispezione e controllo.

D'altra parte la resistente ha affermato di non aver impedito l'esercizio del detto diritto tanto da mettere a disposizione di tutti i soci le credenziali di accesso al programma gestionale, e ciò a prescindere dalla morosità. Ne deriva che la stessa società non ha ritenuto di avvalersi della disposizione limitativa prevista dallo statuto.

Ogni altra questione o argomentazione rimane assorbita.

Conclusivamente sussiste il *fumus boni iuris* del diritto dei ricorrenti di esercitare, anche attraverso professionisti di fiducia, il potere di ispezione e controllo previsto dagli artt. 2476, co. 2, e 2519 c.c. e dall'art. 10 dello statuto, comprensivo per giurisprudenza e dottrina dominanti del diritto di estrarre copia della documentazione consultata a proprie spese.

Sussiste, altresì, il *periculum in mora* stante la necessità dei soci istanti di visionare i documenti di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. in tempi di per sé incompatibili con la durata di un giudizio ordinario.

Quanto alle concrete modalità di esercizio, il diritto di ispezione e controllo dei ricorrenti, alla luce delle disposizioni statutarie, va modulato come segue.

Gli istanti rivolgeranno all'organo amministrativo della società, per il tramite di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via fax, una richiesta scritta di accesso alla documentazione specificando i libri sociali ed i documenti amministrativi che si intendono ispezionare; l'organo amministrativo, nel termine di giorni trenta dal ricevimento, indicherà la data di inizio della consultazione, che si svolgerà durante l'orario di lavoro della società.

Ogni altra pronunzia invocata attiene alla fase esecutiva ed esula dalla preste fase di cognizione.

Infine, atteso il carattere anticipatorio del presente provvedimento, si impone la regolamentazione delle spese di lite. Sul punto si ritiene che l'accoglimento della richiesta per quanto di ragione e la particolarità della vicenda, ivi compresa la novità della questione relativa alla validità delle clausole che escludano il diritto di ispezione e controllo del socio moroso, su cui non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato (situazione assimilabile sul piano logico al mutamento



di giurisprudenza indicato dall'art. 92 c.p.c. poiché, in entrambi i casi, l'esito del giudizio non è prevedibile), giustificino la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Giudice designato, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, così provvede:

1) ordina a           E           s.c.a.r.l., e per essa all'organo amministrativo, di consentire ai ricorrenti, ovvero a professionisti dai medesimi incaricati, di consultare, con possibilità di estrarne copia a proprie spese, i libri sociali e la documentazione amministrativa, purché venga rivolta all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via fax, una richiesta di accesso, con indicazione dei libri e dei documenti che si intendono ispezionare;

          E           s.c.a.r.l. indicherà ai ricorrenti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la data di inizio della consultazione che si svolgerà durante l'orario di lavoro della società;

spese compensate.

si comunichi.

Venezia, 12 gennaio 2016

**Il Giudice designato**

(dott.ssa Anna Maria Marra)

